

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA

In data odierna alle ore 17.00, in seconda convocazione, i Soci dell'Associazione "IL CORDON - OdV" si sono riuniti in assemblea straordinaria, presso la sala riunioni della casa di Riposo di Castions, per deliberare le modifiche allo Statuto, e degli altri punti previsti all'O.d.g. come da avviso di convocazione.

Sono presenti 29 soci su 47 iscritti: Alessi Lucia, Battistella Claudia, Benvegnù Pasini Carmelina, Benvenuti Rosanna, Bertoia Giovanni, Biancolin Franca, Brun Luigina, Carmagnani Luigi, Cesarin Carlo, De Rovere Ada, Dolfo Marsilia, Fabbro andrea, Gambarotto Enrichetta, Gasparin Ilario, Ius Marina, Mariutti Bruna, Morello Adriana, Moretto Giovanna, Moro Teresa, Nonis Renato, Pagnucco Battista, Pagurut Angela, Papais Renato, Peressin Luigina, Pizzin Alfredo, Populin Gabriella, Quatrale Antonio, Ragogna Denise, Zilli Lorenzo.

Come previsto dal 1° punto all'O.d.g. viene data lettura del verbale dell'assemblea precedente che viene approvato con 28 voti favorevoli ed un astenuto.

Per il 2° punto all'O.d.g. (MODIFICHE ALLO STATUTO) il Presidente illustra ai soci le motivazioni delle modifiche da apportare allo statuto, modifiche che si sono rese necessarie per l'adeguamento dell'Associazione al nuovo Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/17) e per la successiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Vengono poi esposte punto per punto le modifiche apportate e, dopo esauriente discussione, l'assemblea, con 28 voti favorevoli ed un astenuto, delibera: di adottare un nuovo statuto conforme a quello proposto dal Presidente.

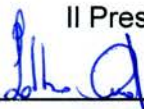
Il testo del nuovo statuto dell'associazione adeguato al nuovo codice del terzo settore, viene allegato al presente verbale all'allegato "A".

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare allo statuto, limitatamente a quanto deliberato, le eventuali modifiche non sostanziali richieste dall'Organo Amministrativo Regionale competente per l'approvazione.

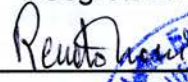
L'assemblea viene sciolta alle 17.50

Zoppola 26 giugno 2019

Il Presidente



il Segretario



18 OTT. 2019

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 3083 Mod. 3 con liquidati €. esenti
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: 01

PER IL DIRETTORE
della D. MASCHIC



STATUTO dell'Associazione "IL CORDON - OdV"

art. 1 - Denominazione

1. E' costituita in Zoppola (PN) una organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata "IL CORDON - OdV", di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede in Castions di Zoppola (PN) in via Sant'Andrea n. 1.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici ed informati ai principi dettati dall'ordinamento dello Stato.
3. L'Associazione si ispira ai principi del Decreto legislativo 117/17 e delle norme regionali in vigore, salvaguardando la propria autonomia.
4. L'eventuale variazione di sede legale non comporterà una modifica statutaria.

art. 2 - Finalità

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti.
2. L'Associazione si propone le seguenti finalità:
 - promuovere il rafforzamento della solidarietà umana incentivando l'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo operando nel sociale a favore delle categorie più disagiate,
 - impegnarsi a garantire con la polivalenza degli interventi il pieno rispetto dei diritti e della dignità umana indipendentemente da ogni fattore di natura ideologica, religiosa ed etnica.

art. 3 - Attività

1. Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- animazione ed attività ricreative e culturali,
- assistenza e trasporto,
- attività informative e formative,
- altre attività compatibili od affini alle proprie finalità.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 117/17 :

lettera a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

art. 4 - Soci

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. Fanno parte dell'Associazione tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, che dichiarano con atto formale la loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare personalmente per le finalità statutarie;
2. E' ammessa l'adesione all'Associazione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione). L'adesione all'Associazione cessa in caso di scioglimento dei suddetti enti o soggetti organizzati;
In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
3. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati all'Organo di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. L'ammissione non comporta alcun onere da parte dell'aderente. La domanda di ammissione si intende accettata in via preliminare all'atto della presentazione ed il richiedente acquisisce tutte le prerogative del socio, fatta eccezione per la partecipazione all'Assemblea.

L'Organo di amministrazione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento; in assenza di un provvedimento di respingimento motivato della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

4. L'adesione cessa in caso di decesso o rinuncia dell'aderente. La rinuncia può essere espressa in qualsiasi momento rassegnando le dimissioni dall'Associazione con dichiarazione scritta.

5. L'Assemblea dei Soci può sempre dichiarare l'esclusione dall'Associazione quando l'aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente statuto.

6. La qualifica di socio può venir meno per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, per delibera di esclusione dall'Assemblea dei Soci, per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per dimissioni volontarie.

7. Il numero minimo degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Obblighi degli associati

1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno e rispetto degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione.

2. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. L'appartenenza all'Associazione è a carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

4. Le prestazioni e le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.

Diritti degli associati

1. I soci dell'Associazione hanno tutti diritto di voto e tutti possono essere eletti alle cariche sociali.

2. Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto di informazione sull'attività dell'Associazione e partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di controllo sull'attività dell'organizzazione.

3. I soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

4. Gli associati hanno diritto al rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute nello svolgimento degli incarichi loro affidati per l'espletamento delle finalità statutarie.

art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) l'Organo di amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Segretario,
- e) il Tesoriere,
- f) l'Organo di controllo.

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Assemblea dei Soci

1. L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

2. L'Assemblea generale degli aderenti può essere straordinaria ordinaria e ad essa hanno diritto di partecipare tutti gli aderenti. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche; entro il 31 ottobre per presentare il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. L'Assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data di convocazione. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del consiglio direttivo o dal presidente su richiesta motivata di almeno un quarto degli associati.

4. Luogo di adunanza è presso la sede sociale o in altra località diversa da indicarsi nell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o altro. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal presidente dell'Assemblea fra i convenuti.

6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio in numero non superiore a due, purché non amministratore.

7. I Soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli

scopi dell'Associazione stabiliti dall'articolo n. 2.

8. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei soci intervenuti, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.

9. L'Assemblea in sede straordinario è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.

10. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi del Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dell'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è costituito da n. 4 a n. 10 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 2 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo dei membri. Al termine del mandato gli amministratori possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, purché meno della metà, a ciascuno subentra il primo tra i non eletti.

2. Il consiglio direttivo si riunisce in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

3. L'Organo di amministrazione, in particolare, ha il compito di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti,
- decidere sugli investimenti patrimoniali,
- deliberare sull'eventuale ammissione di nuovi soci,
- eleggere tra i suoi membri il vice presidente, il segretario, il tesoriere,
- deliberare sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi,
- approvare i progetti di bilancio preventivo e bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.
- conferire e revocare procure,
- definire le attività, le prestazioni e le relative norme e modalità,

4. L'Organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consuntive nominate dall'organo stesso. L'Organo di amministrazione delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. L'Organo di amministrazione ha facoltà di rendere note le proprie decisioni e deliberazioni che ritiene opportuno.

6. Il Potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. Il presidente può essere riconfermato.

2. Il presidente rappresenta l'Associazione, a tutti gli effetti di fronte a terzi, ed ha il potere di firma degli atti sociali che la impegnano sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

3. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Cura la predisposizione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci corredandoli di relazioni.

4. Il presidente presiede le Assemblee dei Soci; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal vice presidente o altri da lui scelto; può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti.

Segretario

1. Il segretario dell'Associazione è nominato dall'Organo di amministrazione per un biennio fra i suoi componenti o anche fra soci non componenti l'organo stesso.

2. Riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti dal presidente per il disbrigo degli affari ordinari. Può avere mandato per mantenere contatti anche continuativi con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

3. Il segretario è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

4. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e dell'Organo di amministrazione nonché degli elenchi degli associati.

Tesoriere

1. Il tesoriere viene eletto dall'Organo di amministrazione fra i suoi membri o scelto fra persone non componenti l'organo stesso ma soci dell'Associazione e dura in carica 2 anni.

2. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta degli eventuali libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da relazione.

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs. n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze dell'Assemblea, dell'Organo di amministrazione, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Finanze e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Per l'adempimento dei Suoi compiti l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti o società in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati,
- rimborsi derivanti da convenzioni,

- altre entrate.

3. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea dei Soci e dall'Organo di amministrazione, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme appropriate, i documenti contabili.

4. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo predisposti dall'Organo di amministrazione dovranno venir depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli associati, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che le distribuzioni non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa disposizione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Norme generali

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

4. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Così approvato dall'Assemblea dei soci del 26/06/2019

Il Presidente



il Segretario

